9643/13 43

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2012

ORDINANZA N. 20692/2012

REGISTRO GENERALE N. 25613/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALDO GRASSI	- Presidente -
Dott.	SILVANA DE BERARDINIS	- Rel. Consigliere -
Dott.	PIERO SAVANI	- Consigliere -
Dott.	STEFANO PALLA	- Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE DE MARZO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AMATO ROCCO N. IL 25/04/1980

avverso l'ordinanza n. 4275/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/04/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;

RILEVATO IN FATTO:

- che con l'impugnata ordinanza fu dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse di AMATO Rocco avverso la sentenza con la quale costui era stato dichiarato responsabile del reati di false generalità di cui all'art. 495 c.p.;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando erronea applicazione e inosservanza dell'art. 495 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, nella specie, il fatto addebitato ad esso imputato sarebbe stato inquadrabile nella meno grave ipotesi di reato prevista dall'art. 496 c.p.;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome essenzialmente volto a prospettare l'errore di diritto nel quale sarebbe caduto il giudice di primo grado laddove, a fronte della ragione indicata nell'ordinanza impugnata a sostegno della ritenuta inammissibilità dell'appello, costituita dalla genericità dei motivi, sarebbe stato necessario dedurre e dimostrare che questi erano invece dotati del necessario grado di specificità;
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.

L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 8 FEB 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo